



ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL

STATUTO

Capo I – Costituzione dell'Accademia

Articolo 1 – L'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei Quaranta – già Società Italiana delle Scienze, detta dei XL, e poi Accademia Nazionale dei XL – fondata nel 1782 e poi riconosciuta e dichiarata ente morale autonomo con Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1275, è iscritta nel registro delle persone giuridiche ed ha sede in Roma. L'Accademia è una associazione di alta cultura senza fini di lucro che svolge attività di rilevante interesse pubblico. Si compone di due classi, quella di Soci nazionali ordinari e quella di Soci stranieri, classi istituite per segnalare e onorare il merito dei cultori delle Scienze in Italia e all'estero. L'Accademia ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente allo sviluppo dell'attività istituzionale. In caso di scioglimento dell'Accademia il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione che persegua fini analoghi o fini di pubblica utilità.

Articolo 2 – La classe dei Soci nazionali ordinari è composta di 40 membri Ordinari e di un numero variabile di soci in soprannumero. La classe dei Soci stranieri è composta di 25 membri.

Articolo 3 – Soci nazionali in soprannumero vengono eletti per ogni Socio ordinario che abbia raggiunto l'età di 70 anni e che abbia almeno 5 anni di anzianità di nomina. I Soci in soprannumero hanno tutti i diritti e doveri dei Soci ordinari.

Capo II – Scopi dell'Accademia

Articolo 4 – Scopo precipuo dell'Accademia è di dare impulso al progresso della Scienza ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche assumendo iniziative utili quali:

- 1) la promozione di ricerche e studi, anche di natura storica, su argomenti di alta specializzazione scientifica e tecnica;
- 2) l'assegnazione di premi per attività scientifica;
- 3) la formulazione di proposte, pareri e consulenze nei campi di propria competenza alle istituzioni pubbliche e a enti e organismi privati per lo studio e la soluzione di problemi scientifici;
- 4) il riordinamento, il coordinamento o l'istituzione di musei scientifici, anche a tema;
- 5) l'adesione a organizzazioni scientifiche nazionali od estere che perseguano gli stessi fini;
- 6) lo sviluppo di rapporti e scambi culturali con Accademie e Società Scientifiche, anche all'estero.



A tal fine l'Accademia può fare ricorso alle seguenti misure di sostegno e di promozione curando:

- 1) l'organizzazione di riunioni, convegni, congressi e di mostre ed esposizioni scientifiche o tecniche;
- 2) l'ospitalità, il patrocinio o l'istituzione di Fondazioni, Comitati o Associazioni, che abbiano il fine di promuovere la ricerca o la diffusione della cultura scientifica in Italia;
- 3) la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento scientifico nei campi di propria competenza destinate alle scuole di ogni ordine e grado, utilizzando le risorse anche di fonte comunitaria e internazionale;
- 4) la gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico riunito nella biblioteca accademica aperta al pubblico;
- 5) l'ordinamento, gestione e conservazione del patrimonio archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e la promozione di iniziative volte alla sua valorizzazione;
- 6) la pubblicazione di periodici, atti, libri, opuscoli, comunicati conformi alle proprie finalità;
- 7) qualsiasi altra iniziativa atta a favorire il progresso e la diffusione della cultura scientifica, promuovendo associazioni aventi l'obiettivo di sostenere finanziariamente l'attività culturale.

Capo III – Cariche accademiche

Articolo 5 – L'Accademia è governata da un Consiglio di Presidenza composto di cinque Soci nazionali tra i quali un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Amministratore e un Consigliere. Il Consiglio resta in carica quattro anni.

Articolo 6 - Il Consiglio di Presidenza:

- cura il governo e l'amministrazione dell'Accademia;
- delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo preparato dall'Amministratore e li sottopone annualmente all'approvazione dei Soci che potranno votare per corrispondenza o, eventualmente, in seduta accademica;
- accetta le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni e ne stabilisce l'impiego;
- istituisce e bandisce i Premi precisando le modalità per il loro conferimento;
- conferisce assegni e sussidi per incoraggiare la ricerca scientifica;
- autorizza la convocazione di riunioni, convegni o congressi scientifici;
- stabilisce e coordina le pubblicazioni accademiche;
- attua quanto previsto dall'articolo 4 del presente Statuto;
- nomina gli impiegati e ne fissa gli emolumenti.

Articolo 7 – Il Presidente:



- rappresenta l'Accademia e la governa secondo le norme statutarie;
- firma la corrispondenza salvo la parte delegata al Segretario o all'Amministratore per gli atti di loro competenza;
- propone i candidati per le elezioni a socio;
- convoca e presiede le adunanze accademiche e del Consiglio.

Articolo 8 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o per delega.

Articolo 9 – Il Segretario, da eleggersi fra i Soci residenti a Roma:

- cura l'ordinaria corrispondenza con i Soci;
- attende alle pubblicazioni;
- tiene i verbali delle sedute consiliari e accademiche;
- dirige il personale stipendiato;
- sovrintende all'archivio accademico;
- compila gli Annali dell'Accademia.

Articolo 10 - L'Amministratore, da eleggersi tra i Soci residenti a Roma:

- coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Accademia;
- riscuote i crediti e le rendite dell'Accademia;
- custodisce e amministra il patrimonio sociale;
- esegue i pagamenti ordinatigli dal Presidente;
- prepara annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
- compila e aggiorna l'inventario dei beni mobili dell'Accademia.

Capo IV – Elezioni

Articolo 11 – La designazione dei candidati per la elezione a Socio nazionale, ordinario o in soprannumero, o straniero si farà nel modo seguente:

- per ogni posto vacante, il Presidente interpellerà i Soci nazionali pregandoli di segnalare eventuali nominativi di candidati precisandone i meriti; nel caso che un nominativo venga segnalato da almeno dieci Soci, il Presidente dovrà includerlo tra i candidati che sottoporrà alla elezione dei Soci;
- espletato questo primo atto, il Presidente proporrà, per ogni posto vacante, una rosa di tre nomi che sottoporrà per ordine alfabetico alla scelta dei Soci nazionali;
- ogni nome proposto è accompagnato da una nota biografica sull'attività svolta dal candidato in campo scientifico.



Articolo 12 – I Soci nazionali, ricevuta la rosa di tre nomi, ne sceglieranno uno che iscriveranno nell'apposito bollettino di voto che sarà da loro firmato e inviato alla Segreteria dell'Accademia che curerà lo scrutinio, verbalizzandolo. Il candidato che raccoglierà il maggior numero di voti si intenderà eletto. In caso di parità, avrà preponderanza il voto del Presidente.

Articolo 13 – I Soci eletti sono nominati con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Articolo 14 – I Membri del Consiglio di Presidenza vengono eletti dai Soci nazionali che li sceglieranno fra tutti i Membri dell'Accademia. I Soci indicheranno, in apposita scheda, da restituire firmata alla Segreteria dell'Accademia, il nome del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, dell'Amministratore e di un Consigliere. Risulteranno eletti i nominativi che avranno raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà scelto il nominativo con maggiore anzianità accademica. In caso di dimissioni o di decesso di un Membro del Consiglio, si procederà, per sostituirlo, a una elezione parziale. L'eletto resterà in carica sino allo scadere del mandato consiliare. I soci nazionali possono attribuire ai Presidenti cessati dalla carica, che abbiano acquisito verso l'Accademia particolari benemerenzze, la qualifica di Presidente onorario. Il Presidente onorario può essere invitato a prendere parte a riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto. La qualifica sarà conferita con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Capo V – Adunanze

Articolo 15 – L'Accademia si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in sedute straordinarie ogni qualvolta il Presidente le convocherà.

Articolo 16 – Le sedute scientifiche dell'Accademia sono aperte ai Soci nazionali e stranieri.

Articolo 17 – Le adunanze amministrative sono riservate ai Soci nazionali.

Articolo 18 – Il Consiglio di Presidenza si riunisce semestralmente ed ogni qualvolta il Presidente riterrà opportuno convocarlo.

Articolo 19 – Qualora le finanze accademiche lo permettano, ai Soci nazionali che intervengono alle sedute accademiche o del Consiglio può essere assegnato un gettone di presenza a titolo rimborso spese.

Capo VI – Pubblicazioni

Articolo 20 – Le pubblicazioni dell'Accademia sono:

- le «Memorie di Matematica e Applicazioni e di Scienze Fisiche e Naturali»;
- gli «Annali»;
- l'«Annuario»;



- qualsiasi altra pubblicazione che il Consiglio di Presidenza delibererà di editare o far editare.

Articolo 21 – Le «Memorie di Matematica e Applicazioni e di Scienze Físiche e Naturali» pubblicano lavori originali e, in aderenza ai commi 8 e 10 dell'articolo 4, riviste sintetiche e di aggiornamento, atti di convegni indetti o patrocinati dall'Accademia.

Articolo 22 – I lavori e le riviste pubblicati nelle «Memorie» debbono essere di Soci nazionali, di soci stranieri o di estranei presentati da Soci; in questo caso deve figurare il nome del Socio presentatore.

Articolo 23 – Gli Autori sono responsabili delle opere pubblicate nelle «Memorie».

Articolo 24 – Gli «Annali» pubblicano la cronistoria aggiornata dell'Accademia e sono pubblicati o separatamente o in appendice alle «Memorie».

Articolo 25 – L'«Annuario» pubblica lo Statuto con gli annessi Decreti e Statuti dei Premi e delle Fondazioni accademiche, il Regolamento, l'elenco dei Soci e qualsiasi altra notizia che il Consiglio di Presidenza riterrà necessaria.

Capo VII – Biblioteca e archivio storico

Articolo 26 – I libri, i periodici, le miscellanee sono ordinati in una Biblioteca aperta agli studiosi.

Articolo 27 – I manoscritti, gli autografi e i documenti posseduti dall'Accademia sono ordinati nell'Archivio storico e sono accessibili agli studiosi secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Articolo 28 – Il Presidente può affidare a un Socio l'incarico di Conservatore della Biblioteca e dell'Archivio storico.

Capo VIII – Premi

Articolo 29 – I Premi e le Medaglie saranno conferiti nel rispetto delle norme istitutive riportate negli Statuti, Regolamenti e Decreti, e pubblicati in appendice al presente Statuto.

Articolo 30 – L'Accademia può istituire nuovi Premi e conferire assegni e sussidi per incoraggiare e promuovere la ricerca scientifica.

Articolo 31 – Le Commissioni giudicatrici per l'assegnazione dei Premi sono nominate secondo quanto stabiliscono i Decreti o gli Statuti istitutivi. In mancanza di norme specifiche, il Consiglio di Presidenza inviterà i Soci ad eleggere, a mezzo scheda, tre Membri per ciascuna Commissione delegata a dare il giudizio. Nell'invitare i Soci alla elezione, il Consiglio elencherà i nomi dei Soci la cui specializzazione è affine alla materia oggetto del concorso; malgrado ciò, tutti i Soci sono eleggibili. Saranno eletti Commissari coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.



Articolo 32 – Le Commissioni giudicatrici stenderanno una relazione motivata sui giudizi emessi e sui vincitori proposti. Il Consiglio di Presidenza omologherà i giudizi e proclamerà i vincitori.

Articolo 33 – La consegna dei Premi viene fatta in seduta straordinaria, pubblica e solenne.

Articolo 34 – Ai Soci nazionali e stranieri non potrà essere conferito alcun premio.

Capo IX – Disposizioni suppletive

Articolo 35 – Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili, sono curati da un collegio di Revisori dei conti composto da membri eletti dai Soci nazionali tra i Soci stessi, da un membro designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da un membro designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Presidente è scelto dal Collegio tra i membri Soci dell'Accademia. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono venire confermati. Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo, allegandole ai bilanci predisposti dall'Accademico Amministratore e approvati dal Consiglio di Presidenza per la successiva approvazione da parte dei Soci.

Articolo 36 – Ogni anno l'Accademia invia al Ministero per i Beni e le Attività Culturali una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, il conto consuntivo e il bilancio preventivo approvato dai Soci in base all'Articolo 6 dello Statuto.

Articolo 37 – Il Consiglio di Presidenza compila il Regolamento a questo Statuto, Regolamento che sarà sottoposto, per referendum, all'approvazione dei Soci.

Articolo 38 – Le modifiche al presente Statuto debbono avere il voto favorevole della maggioranza dei Soci nazionali. Il voto può essere esercitato per corrispondenza oppure direttamente in una adunanza straordinaria convocata allo scopo dal Presidente.